

CENTRO DI RESPONSABILITÀ XIV: Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio CENTRO DI RESPONSABILITA' XX: Ambiente, Igiene Urbana, Protezione Civile, Energia, Ufficio Unico dei rifiuti, Ufficio V.I.A., Randagismo, Canili.

Oggetto:Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque acque reflue domestiche e dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura rivenienti dal complesso turistico "Lido Smeraldo S.r.l." sito nel Comune di lecce in località Frigole Lungomare Attilio Mori – richiedente Società Lido Smeraldo S.r.l..

Istruttoria dell'ufficio Ambiente: Istruttore Tecnico: Geom. Luciano Mangia Istruttoria del Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio Sportello SUAP: Coordinatore Tecnico Sportello SUAP: Geom. Riccardo Loiacono

Premesso che:

- in data 13/06/201 3 è entrato in vigore il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- l'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitavi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- all'art. 3 comma 1 del citato D.P.R. si riporta quanto segue: "i gestori degli impianti di cui all'articolo 1 presentano domanda di autorizzazione unica ambientale nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di almeno uno dei sequenti titoli abilitativi:
 - a) autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - b) comunicazione preventiva di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;

- c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- d) autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- e) comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- f) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
- g) comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- al paragrafo nr. 3 della Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. 49801 del 07.11.2013, è precisato che la richiesta di A.U.A. è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi dell'art. 3, comma 1, salvo che ricorrano le ipotesi derogatorie di cui all'art. 3, comma 3 e all'art. 7, comma 1 del regolamento;
- I'art. 36 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, dispone: "oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, le Province esercitano:
 - a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;
 - b) le funzioni inerenti le autorizzazioni degli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132;
- l'art. 42 della L.R. 24/83, come modificata dalla L.R. 31/95, recita: "i Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5.000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura";
- l'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31";
- il Regolamento Regionale n. 26/11 disciplina gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.;
- ai sensi dell'art. 2 del regolamento regionale n. 26/2013, è obbligatorio il riutilizzo delle acque meteoriche di dilavamento;
- R.R.26/13 prevede, all'art 10 commi 1, 2 e 4 per lo stabilimento in oggetto, quali sistemi di trattamento, la separazione delle acque di prima pioggia, con successivo trattamento in loco o presso impianto terzo, fino al raggiungimento dei limiti previsti per lo scarico, entro 48 ore dal termine dell'evento piovoso e la grigliatura, dissabbiatura e disoleazione delle acque meteoriche successive;
- l'art.107, comma 2, del D.Lgs. 267/00 stabilisce: "spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale";
- l'art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. 267/00 attribuisce ai dirigenti, tra l'altro: "i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di

- natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie";
- I'art. 28, comma 1 lett. c) della Legge Regionale n. 17 del 30.11.00 e s.m.i. conferma l'attribuzione alle Province dei compiti e delle funzioni concernenti: "il rilevamento, la disciplina e il controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 2 maggio 1995, n. 31";
- l'art. 124 del D.Lgs. n. 152 del 03 Aprile 2006 "Norme in Materia Ambientale" dispone: "tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzatiomissis.......Salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia.....";
- il Responsabile Suap del Comune di Lecce, con nota prot. 108668 del 11/11/2014, trasmetteva alla Provincia di Lecce, al Settore Ambiente di questa A.C., l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale presentata dalla sig.ra Giovanna PULLI nata a Squinzano (LE) il 17/12/1953 ed ivi residente alla via Campi n. 40 − C.F. PLLGNN53T57l930M, in qualità di Legale Rappresentante della Società Lido Smeraldo S.r.l. recante P.IVA 00555850759;
- la suddetta istanza includeva sia l'autorizzazione agli scarichi di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), che l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 3, comma 1, lett. f), del D. P. R. n. 59/2013;
- con nota prot. n. 81663 del 11/11/2014, il Servizio Attività Produttive ed Economiche della Provincia di Lecce avviava il procedimento chiedendo il parere del Servizio Ambiente della stessa Provincia;
- con nota prot. n. 83022 del 17/11/2014 I Servizio Attività Produttive ed Economiche della Provincia di Lecce trasmetteva al SUAP di questa A.C. ed alla società richiedente richiesta di documentazione integrativa;
- con nota del 30/12/2014 la Società richiedente trasmetteva la documentazione richiesta dalla Provincia di Lecce;
- con nota prot. n. 11961 del 24/02/2015, il Servizio Attività Produttive ed Economiche della Provincia di Lecce trasmetteva, al responsabile SUAP – Settore Urbanistico di questa A.C., il provvedimento conclusivo per il procedimento n. 127/2014, con promemoria relativo agli adempimenti connessi alla conclusione del procedimento da parte del SUAP Comunale. Allo stesso provvedimento era allegata la determinazione del Servizio Ambiente della stessa Provincia recante n. 244 del 17/02/2015;

Tanto premesso e visto:

- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in Materia Ambientale" e ss.mm.ii.
- l'atto di Determinazione della Provincia di Lecce Servizio Ambiente n. 244 del 17/02/2015;
- la Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000,
- il Regolamento Regionale n. 26/11: Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche di insediamenti di consistenza inferiore ai 2.000 A.E., ad esclusione degli scarichi già regolamentati dal S.I.I.;
- il Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 677 del 20.10.2009;
- la delibera di G.M. n. 37/13 con cui è stata approvata la regolamentazione delle determine dirigenziali;
- Il D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 e la Circolare del Ministero dell'Ambiente prot. n. 49801 del 07.11.2013;

- il D.Lgs. n. 159 del 06.09.2011, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e la nota della Prefettura di Lecce prot. n. 0023840 del 27/03/2015.
- gli elaborati allegati all'istanza e, in particolare, la relazione tecnica e la relazione geologica ed idrogeologica e la documentazione scritto-grafica integrativa;
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, del rappresentante legale della società Agricola Frasca dell'Apo S.r.l., relativa allo smaltimento dei fanghi, da parte della Lido Smeraldo S.r.l., sui terreni di sua proprietà;
- il D.Lgs. n. 99 del 27 gennaio 1992 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura);
- la L.R. n. 29 del 28/04/1995 "Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni Provinciali";
- il Decreto del Ministro per le Politiche Agricole e Forestali 19 aprile 1999 n. 86, CBPA (Codice di buona pratica agricola);

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- si tratta di una struttura turistica esistente e già autorizzata dalla Provincia di Lecce sia allo scarico dei reflui trattati, mediante subirrigazione, e sia all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura, provenienti dall'impianto di depurazione a servizio del complesso turistico;
- il complessivo carico inquinante, di natura biodegradabile, è pari a 350 A.E.;
- è stato individuato, in funzione della consistenza dell'insediamento e del recapito finale, un trattamento primario, secondario e terziario;
- i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione, provengono dal trattamento di acque reflue domestiche così come definite all'art. 74 del D.lgs. n. 152/96 e ss.mm.ii.;
- i fanghi trattati vengono utilizzati, mediante spandimento, su terreni a prevalente destinazione agricola, di proprietà della società "Frasca dell'Apo s.r.l.", censiti catastalmente al Comune di Lecce al Foglio 6 p.lle 11, 24, 25, 28, 31, 36, 85, 86, 137, 138, 303, 305, 343, 158, 398, 400;
 - con nota prot. n. 11961 del 24/02/2015, il Servizio Attività Produttive ed Economiche della Provincia di Lecce trasmetteva, al responsabile SUAP Settore Urbanistico di questa A.C., il provvedimento conclusivo per il procedimento n. 127/2014, con promemoria relativo agli adempimenti connessi alla conclusione del procedimento da parte del SUAP Comunale. Allo stesso provvedimento era allegata la determinazione del Servizio Ambiente della stessa Provincia recante n. 244 del 17/02/2015;

Preso atto che delle considerazioni riportate nella determinazione provinciale su richiamata dove si riporta che:

- la superficie totale dei terreni è pari ad Ha 11.98.89 e che al netto delle aree di rispetto, la superficie utilizzabile per lo smaltimento risulta essere pari a Ha 8.99.04;
- la quantità di fango disidratato da distribuire, in base alle caratteristiche pedologiche dei terreni utilizzati, risulta pari a 22,5 t/Ha;
- i terreni in esame non rientrano in aree perimetrale a pericolosità idraulica e non ricadono in aree SIC o ZPS;
- nei dintorni dell'area di spandimento, sono rispettate le distanze dalle captazioni idropotabili e idriche destinate ad altro uso;
- l'area in esame è caratterizzata dalla totale assenza di una idrografia superficiale, e presenta, invece, a 26 metri dal piano campagna una falda profonda;

- l'area in esame rientra nella classe V2 ossia zona a media vulnerabilità, con tempi di permanenza nel sottosuolo medi da 1 a 20 anni;
- i terreni in oggetto sono dotati di un grado di permeabilità medio-basso dell'ordine di 1x10⁻¹⁴ cm/s;

Ritenuto pertanto che possa darsi luogo al rilascio, a favore della Società Lido Smeraldo S.r.l. con sede legale in Squinzano (LE) in Via San Vincenzo n. 33, per conto del complesso turistico "Lido Smeraldo", sito in Lecce Località "Frigole" - Lungomare "Attilio Mori", nella persona del suo Legale Rappresentante sig.ra Giovanna PULLI, dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi:

- lettera a): autorizzazione allo scarico sul suolo di acque di acque reflue domestiche ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2011;
- lettera f): autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 e del D.Lgs. n. 99/1992 e della L.R. n. 29/1995;

Verificato:

- La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio;
- Il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- La conformità a leggi, statuto e regolamenti;

esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e per l'effetto

DETERMINA

- 1. di rilasciare, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale, ai fini del rilascio e rinnovo dei seguenti titoli abilitativi: di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) e letterea f) del citato D.P.R. 59/2013:
 - lettera a): autorizzazione allo scarico sul suolo di acque di acque reflue domestiche ai sensi del D.L.vo 152/2006 e del R.R. n. 26/2011;
 - lettera f): autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura ai sensi del D.L.vo n. 152/2006 e del D.Lgs. n. 99/1992 e della L.R. n. 29/1995;
 - a favore della **Società Lido Smeraldo S.r.I.** con sede legale in Squinzano (LE) in Via San Vincenzo n. 33, recante P.IVA 00555850759 nella persona del suo Legale Rappresentante Sig.ra **Giovanna PULLI** n nata a Squinzano (LE) il 17/12/1953 ed ivi residente alla via Campi n. 40 C.F. PLLGNN53T57I930M, per il Complesso Turistico "Lido Smeraldo", sito in Lecce Località "Frigole" Lungomare "Attilio Mori";
- 2. **di prendere atto** di quanto contenuto nella nota dello Sportello SUAP della Provincia di Lecce prot. n. 11961 del 24/02/2015 con la quale si chiude con esito favorevole il procedimento di AUA n. 127/2014 recependo termini e condizioni riportati nella determinazione dirigenziale del Servizio Ambiente della stessa Provincia di Lecce n. 244 del 17/02/2015;
- 3. **di sottoporre** la **Società Lido Smeraldo S.r.l.** con sede legale in Squinzano (LE) in Via San Vincenzo n. 33, qui rappresentata per la carica dalla Sig.ra **Giovanna PULLI** n nata a Squinzano (LE) il 17/12/1953 ed ivi residente alla via Campi n. 40 C.F. PLLGNN53T57I930M in qualità di L.R., al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), del DPR n. 59 del 13.03.2013, la società è autorizzata a scaricare sul suolo, mediante subirrigazione, come da allegata planimetria, le

acque reflue domestiche, provenienti dagli impianti di trattamento presenti nella struttura turistica, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a) rispettare, per le acque reflue depurate, smaltite mediante subirrigazione, i limiti di accettabilità di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 al D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.. Tali limiti, ai sensi dell'art. 101, quinto comma, del D.Lgs. n. 152/06, non potranno essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Il valore massimo puntuale per il parametro n. 36 (Escherichia coli) è fissato in 1500 UFC/100 mL. Il saggio di tossicità acuta di cui al n. 35 della tabella 4 è obbligatorio;
- b) eseguire, durante il periodo di attivazione dello scarico, le analisi chimiche e batteriologiche, presso un laboratorio pubblico o privato, con prelievo dei campioni, eseguito da personale del laboratorio di analisi, delle acque reflue domestiche oggetto della presente autorizzazione, con frequenza annuale e trasmetterle alla Provincia di Lecce, alla A.U.S.L. Lecce - Servizio Igiene e Sanità Pubblica ed al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale. Copia delle analisi eseguite dovrà, altresì essere mantenuta per anni quindici presso la sede a disposizione delle autorità preposte al controllo;
- c) garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento degli impianti;
- d) garantire nel tempo il corretto dimensionamento degli impianti, soprattutto in relazione alle variazioni del numero di A.E. da servire;
- e) inviare, al Servizio Ambiente della Provincia di Lecce e del Comune di Lecce, le schede tecniche di rilevamento, approvate con Determinazione del Dirigente Servizio Tutela delle Acque 27 giugno 2011, n. 15 e pubblicate nel BURP n. 119 del 28/07/2011;
- con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lett. f) del D.P.R. 59/2013 la società è autorizzata all'utilizzo dei fanghi, provenienti dall'impianto di depurazione a servizio della struttura, mediante spandimento sul terreno nel rispetto delle condizioni, dei divieti, degli obblighi e delle norme tecniche, previsti dal D.Lgs. n. 99/1992 e della L.R. n. 29/1995, e in particolare:
 - a) utilizzare i fanghi in agricoltura solo se si verificano le condizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 99/1992, nonché quando il valore residuo dei solidi volatili del fango non risulti superiore al 68% di quello totale ovvero quando sia stato ridotto il contenuto in solidi volatili in misura non inferiore al 33% degli stessi;
 - b) notificare, alla Provincia di Lecce ed all'Arpa Puglia, l'inizio delle operazioni di spandimento dei fanghi depurati, entro un termine minimo stabilito in giorni 10, al fine di consentire i controlli alle autorità preposte. Tale notifica deve contenere tutti gli elementi elencati dal comma 3 dell'art. 9 del D.Lgs. n. 99/1992;
 - c) effettuare l'analisi preventiva dei terreni, secondo lo schema di cui all'allegato II A al D.Lgs. n.
 99/1992 e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi dell'allegato stesso, tali analisi devono essere ripetute almeno ogni tre anni;
 - d) analizzare i fanghi, così come prodotti presso l'impianto di depurazione, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta intervengono cambiamenti sostanziali nella qualità delle acque da trattare. Le analisi dovranno essere effettuate secondo lo schema dell'allegato II B e con i metodi di riferimento di campionamento e di analisi dell'allegato stesso. Copia delle analisi deve essere consegnata all'utilizzatore dei fanghi;
 - e) sottoporre i fanghi, qualora siano miscelati, trattati, e/o additivati, ad ulteriori analisi prima della loro utilizzazione in agricoltura, al fine della verifica del rispetto dei limiti indicati nell'allegato IB;
 - f) le analisi devono essere eseguite presso un laboratorio pubblico o privato accreditato;
 - g) applicare i fanghi seguendo le buone pratiche agricole contenute nel CBPA (Codice di buona pratica agricola);


- h) effettuare durante l'applicazione dei fanghi, o subito dopo, l'interramento, mediante opportuna lavorazione del terreno, evitando durante la loro utilizzazione la diffusione di aerosol, il ruscellamento, il trasporto al di fuori dell'area interessata alla somministrazione;
- i) sospendere l'applicazione dei fanghi durante e subito dopo abbondanti precipitazioni, nonché su superfici gelate o coperte da coltre nevosa;
- j) rispettare i divieti indicati nell'art. 4 della L.R. n. 29/1995;
- k) compilare la scheda di accompagnamento dei fanghi da utilizzare in agricoltura, secondo quando riportato nell'art. 13 del D.Lgs. 99/92;
- l) detenere un registro di carico e scarico dei fanghi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 99/92;
- m) istituire un registro di utilizzazione dei fanghi sul quale dovrà essere riportato quando indicato nell'art. 15 del D.lgs. 99/92;
- n) conservare per un periodo non inferiore a 6 anni, dall'ultima annotazione, i registri sopraccitati, unitamente alle schede di accompagnamento e ai certificati delle analisi;
- rispettare ogni disposizione prevista dalle norme sanitarie vigenti, per il personale che viene a contatto con i fanghi;
- 4. **di procedere,** ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/13, per ogni modifica dell'attività o dell'impianto e notificare, in particolare, ogni variazione rilevante delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico di cui al comma 9, art. 8 del R.R. 26/11, eventuali adeguamenti dimensionali dell'impianto nonché il trasferimento della proprietà e/o della gestione dell'impianto di depurazione;
- 5. **dare atto** che questa Amministrazione Comunale si riserva il diritto, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/13 di imporre il rinnovo o la revisione delle prescrizioni della presente autorizzazione prima della sua scadenza se:
 - richiesto dalla Provincia di Lecce e/o da altra Autorità competente;
 - le prescrizioni stabilite impediscono o pregiudicano il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di programmazione e pianificazione di settore;
 - è richiesto da nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali;
- 6. **di fare** salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente;
- 7. dare atto che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia nonché, di disposizioni emanate dall'Autorità amministrativa, non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui al D.lgs. n. 152/2006 e l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V del succitato decreto;
- 8. dare atto che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari ad anni quindici (15) dalla data di adozione del presente provvedimento e si intende rilasciata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti di terzi. La società dovrà richiedere, ai sensi dell'art 5, c. 1, del D.P.R. n. 59/2013, almeno sei mesi prima della scadenza il rinnovo del provvedimento di A. U. A., inviando all'autorità competente, tramite il SUAP del Comune di Lecce, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1; a tal fine, ai sensi del comma 2, è consentito far riferimento alla documentazione già in possesso dell'autorità competente qualora le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate;
- 9. **dare atto** che il presente provvedimento non costituisce titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico edilizio:
- 10. dare atto che il presente provvedimento dovrà essere trasmesso:


- a) Alla società Lido Smeraldo S.r.l. con sede legale a Squinzano (LE) alla via San Vincenzo n. 33;
- b) Al Settore Ambiente di questa Amministrazione Comunale, via Lombardia n. 7 Lecce;
- c) Alla Provincia di Lecce Servizio Attività Economiche e Produttive, via Umberto I° n.13 Lecce;
- d) Alla Provincia di Lecce Servizio Ambiente e Tutela Venatoria, via Umberto I° n.13 Lecce;
- e) Alla ASL Lecce Dipartimento di Prevenzione Servizio SISP, viale Don Minzoni n. 08 Lecce;
- f) All'Arpa Puglia Dipartimento di Lecce, via Miglietta n. 02 Lecce;
- g) Alla Polizia Provinciale, Zona Industriale Lecce;
- 11. dare atto che gli estremi del presente atto dovranno essere pubblicati nella sezione trasparenza del sito internet dell'Ente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
- 12. dare atto che Il presente provvedimento non prevede impegno di spesa;
- 13. dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR ai sensi di legge entro 60 gg dalla trasmissione dell'atto stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla data di pubblicazione.

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE PIANIFICAZIONE E
SVILUPPO DEL TERRITORIO
Arch. Luigi MANIGLIO

F.TO
IL DIRIGENTE
SETTORE AMBIENTE
Arch. Fernando BONOCUORE

La presente copia informatica, è conforme al documento originale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento originalmente firmato è conservato negli Archivi del Comune di Lecce – Settore Pianificazione Sviluppo del Territorio.







Comune di Lecce

DETERMINAZIONE ORIGINALE

SETTORE: Settore Pianificazione e sviluppo del territorio

Dirigente: Arch. LUIGI MANIGLIO

Raccolta particolare del servizio

N° DetDS 00102/2015-CDR XIV del 08/09/2015

Raccolta generale della Segreteria Generale

N° 01885-2015 del 08/09/2015

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ai sensi del D.P.R. 59 del 13.03.2013 sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sul suolo delle acque reflue domestiche e dell'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura rivenienti dal complesso turistico "Lido Smeraldo s.r.l." sito nel Comune di lecce in località Frigole Lungomare Attilio Mori – richiedente Società Lido Smeraldo s.r.l.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Visti gli atti d'ufficio, si attesta che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo pretorio online del Comune di Lecce per quindici giorni consecutivi dal 08/09/2015 al 22/09/2015.

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto arch. Luigi Maniglio, in qualità di Dirigente, attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° 1885, composta da n° 10 fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N°82/2005.

1 4 SET, 2015 Lecce, Iì

Firma e Timbro dell'Ufficio

SENTORE URBANISTICO

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.